

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Condizioni di assicurazione

POLIZZA SERVICE PACK AUTO

Edizione 14/01/2009



Allianz S.p.A.

Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

DEFINIZIONI

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Assicurato: il soggetto, residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Centrale Operativa: struttura di Mondial Service Italia S.r.l., società appartenente al Gruppo Mondial Assistance, - Via Ampère n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione stipulata con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni previste in polizza nella specifica sezione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale la pubblicazione "Quattroruote", Editoriale Domus, identifica in modo univoco marca, modello, versione ed allestimento di un veicolo.

Codice IMEI: codice alfanumerico che identifica univocamente l'apparecchio satellitare.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento:

diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impianto satellitare: Insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto di localizzazione satellitare del veicolo.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio Assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento o insieme di documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'Assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: il verificarsi dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'Assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Veicolo assicurato: il veicolo in uso all'Assicurato, in qualità di conducente o semplice trasportato al momento del sinistro

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art.1 Oggetto dell'assicurazione**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di assistenza, indicati nella sezione Garanzie, attivabili telefonicamente oppure attraverso l'utilizzo dell'impianto satellitare installato a bordo del veicolo.

Le prestazioni assicurative sono erogate per il veicolo indicato in polizza ed estese anche al suo eventuale rimorchio, purché quest'ultimo risulti agganciato al veicolo al momento del sinistro ed assicurato con la Società per il rischio statico, ferme restando le limitazioni previste per le garanzie satellitari.

Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo indicato in polizza.

Le garanzie ed i servizi di Assistenza, precisati nella sezione Garanzie, sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampère n. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

Per poter fruire dei servizi di assistenza previsti con la presente polizza è condizione esclusiva che l'Assicurato abbia fatto installare un dispositivo satellitare di rilevazione secondo quanto previsto nella sezione Impianto Satellitare di Bordo.

L'impianto satellitare installato sul veicolo è di proprietà di Allianz S.p.A e viene concesso in comodato d'uso al Contraente.

Art.2 Veicoli oggetto della copertura

La copertura prevista dal presente contratto può essere prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- autovetture ad uso privato (esclusi gli autotassametri, le autovetture adibite a scuola guida e le autovetture a noleggio/locazione, con o senza conducente);
- veicoli equiparati ad autovettura, quali veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture.

Sono esclusi e non possono usufruire della copertura assicurativa:

- veicoli di tipologia diversa;
- veicoli con diversa destinazione d'uso;
- autovetture prive di impianto di rilevazione satellitare, o con un impianto non approvato dall'Impresa.

Art.3 Durata e rinnovo del contratto

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento e scade alle ore 24 del giorno della scadenza indicato in polizza.

Salvo quanto previsto dal successivo **articolo Adeguamento del premio**, in mancanza di disdetta, data da una delle parti almeno 60 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi).

La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale manterrà la scadenza della polizza sostituita; pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal comma precedente.

Art.4 Pagamento del premio

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Art.5 Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Se, entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del contratto, il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio, oppure senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

L'Impresa manterrà operanti le garanzie non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art.6 Variazione del veicolo

Nel caso di variazione del veicolo indicato in polizza è possibile effettuare la sostituzione del contratto a condizione che:

- il Contraente e l'intestatario al P.R.A. restino invariati;
- il Contraente trasferisca l'Impianto Satellitare di Bordo sul nuovo veicolo tenendo a proprio carico le spese derivanti;
- il nuovo veicolo sia della stessa tipologia del precedente e rientri tra quelli previsti nell'Art.1 Veicoli oggetto della copertura.

In ogni altro caso di variazione del veicolo indicato in polizza, non è possibile effettuare la sostituzione del contratto.

Nei casi per i quali non sia possibile la sostituzione del contratto e nei casi di vendita e consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero, il contratto si risolve e l'Impresa, fermo quanto previsto nella sezione Impianto Satellitare di Bordo – Disinstallazione dell'impianto, restituisce la parte di premio pagato e non goduto. Il premio è restituito al netto di imposte ed altri oneri stabiliti per legge, a far data dalla presentazione di idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo ad eccezione del solo caso di furto per il quale il rimborso del premio è calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art.7 Sospensione del contratto

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole Garanzie.

Art.8 Estensione territoriale/validità territoriale

Le garanzie previste nella sezione Garanzie Assistenza, con esclusione dell'Assistenza Satellitare, sono prestati per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in polizza, non siano barrate.

I servizi previsti nella Assistenza Satellitare, sono operanti nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Norvegia, repubblica di San Marino, Svizzera e Città del Vaticano.

Limitatamente a Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS è operante esclusivamente per i servizi di assistenza per il veicolo.

Art.9 Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art.10 Comunicazioni

L'Impresa, per le sole finalità legate alle garanzie prestate nel contratto, si riserva la facoltà di comunicare con l'Assicurato, a seconda dei casi, attraverso i mezzi che riterrà più idonei, compreso quello telefonico utilizzando i numeri di telefono dichiarati nel presente contratto.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Art.11 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio – aggravamento del rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto, o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art.12 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

IMPIANTO SATELLITARE DI BORDO

L'impianto satellitare di bordo è lo strumento che permette la geolocalizzazione del veicolo tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e la centrale dei servizi satellitari di Allianz S.E. e la Centrale Operativa. Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione dello stesso veicolo, quali velocità, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni, in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni. I dati relativi alle percorrenze chilometriche saranno comunicati dall'Impresa al Contraente ad ogni scadenza annua della polizza.

Art.1 Comodato

L'Impresa concede in comodato al Contraente l'impianto satellitare di bordo (di seguito per brevità "l'impianto") installato sul veicolo indicato in polizza, gli estremi identificativi del quale sono riportati nel Certificato di installazione. La proprietà dell'impianto rimane, come per legge, della medesima Impresa. Esso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto ed in conformità a quanto previsto dal medesimo.

Il comodato ha inizio con l'installazione dell'impianto sul veicolo da parte di un installatore autorizzato ed ha una durata pari a quella del contratto assicurativo; il Contraente si impegna a far disinstallare l'impianto alla cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del medesimo contratto nonché in caso di variazione del veicolo indicato in polizza. La stessa Impresa avrà comunque il diritto di sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'impianto già concesso in comodato con altro equivalente durante la vigenza del contratto assicurativo.

Il Contraente si obbliga a conservare e custodire l'impianto con cura e massima diligenza, a destinarlo esclusivamente all'uso sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dell'impianto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ed a restituire l'impianto stesso, al termine del comodato, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (articoli dal 1803 al 1812).

Art.2 Installazione

L'installazione dell'Impianto puo' essere effettuata esclusivamente da un installatore autorizzato dall'Impresa.

I costi di prima installazione dell'impianto sono a carico dell'Impresa.

Il Contraente ha l'obbligo di far installare sul veicolo l'impianto satellitare e ritirare il Certificato di Installazione sottoscritto dall'Installatore.

Qualora il Contraente non provveda all'installazione dell'impianto, l'Impresa garantisce esclusivamente le garanzie di assistenza tramite chiamata telefonica, ovvero, le prestazioni previste nella garanzia Assistenza Satellitare non potranno essere prestate.

Le garanzie di Assistenza Satellitare saranno operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell'installazione.

Art.3 Guasto o malfunzionamento

Il guasto o il malfunzionamento dell'impianto satellitare di bordo sono, di norma, rilevati automaticamente e comunicati anche al Contraente.

Il Contraente, ricevuta dall'Impresa la comunicazione del guasto o del malfunzionamento dell'impianto, deve provvedere alla riparazione in uno dei centri autorizzati dall'Impresa e far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di Installazione.

Qualora il guasto dell'impianto risulti tale da non poter esser riparato, lo stesso verrà sostituito con uno analogo o di pari efficienza.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Nel periodo di tempo che intercorre tra la rilevazione del guasto e la riparazione, le garanzie di Assistenza Satellitare non possono essere prestate e l'Impresa garantisce esclusivamente le garanzie di assistenza tramite chiamata telefonica.

Effettuata la riparazione o la sostituzione dell'impianto, le garanzie di Assistenza Satellitare saranno di nuovo operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

I costi di disinstallazione e installazione, rispettivamente dell'impianto guasto e dell'impianto sostitutivo, nonché il costo del nuovo impianto, sono a carico dell'Impresa esclusivamente quando dovute a difetto dell'Impianto o della sua installazione.

I costi di sostituzione sono a completo carico del Contraente nel caso di guasto o malfunzionamento riconducibile a manomissioni o interventi effettuati al di fuori della rete di installatori autorizzati dall'Impresa o ad eventi esterni, diretti o indiretti, che abbiano avuto come conseguenza il guasto o il malfunzionamento stesso.

Art.4 Controllo

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in qualsiasi momento, un controllo dell'impianto al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il Contraente, ricevuta la richiesta di controllo da parte dell'Impresa, deve far controllare l'impianto uno dei centri autorizzati e far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di Installazione.

Nel periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di controllo e ed il controllo stesso, le garanzie di Assistenza Satellitare non possono essere prestate e l'Impresa garantisce esclusivamente le garanzie di assistenza tramite chiamata telefonica.

Effettuato il controllo e l'eventuale riparazione o sostituzione dell'impianto, le garanzie di Assistenza Satellitare saranno di nuovo operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

E' facoltà dell'Assicurato effettuare eventuali verifiche dell'impianto presso l'installatore per il corretto funzionamento, a seguito di:

- operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo, ordinarie o straordinarie anche se non intervenute direttamente sull'impianto, svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati;
- dopo un sinistro o un furto;
- dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti e/o danneggiamenti all'impianto.

I costi relativi agli interventi di controllo, escludendo i costi di eventuali riparazioni o sostituzioni per le quali si applica quanto previsto dall'Art.3 Guasto o malfunzionamento, saranno a carico di chi richiederà il controllo.

Art.5 Corretto funzionamento

Condizioni per il corretto funzionamento dell'impianto sono che il Contraente:

- prima di ritirare il veicolo verifichi con l'installatore, l'avvenuta installazione e l'effettiva attivazione dell'impianto;
- non disattivi l'impianto e lo mantenga efficiente e regolarmente funzionante per l'intera durata del contratto assicurativo;
- comunichi tempestivamente all'Impresa eventuali modifiche ai propri dati anagrafici e recapiti telefonici, atti a consentire la sua identificazione e reperibilità per la corretta gestione del servizio;
- comunichi all'Impresa la presenza di eventuali situazioni o eventi che possano avere, anche solo potenzialmente, compromesso il corretto funzionamento dell'Impianto.

Art.6 Disinstallazione

La disinstallazione dell'impianto è obbligatoria in ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale e di variazione del veicolo.

In caso di disdetta, secondo quanto previsto all'articolo Art.3 Durata e rinnovo del Contratto delle condizioni Generali di assicurazione, le spese di disinstallazione sono a carico di che esercita tale facoltà.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Le spese di disinstallazione sono sempre a carico del Contraente nel caso in cui il contratto non venga rinnovato per mancato pagamento del premio o di una rata di premio, nel caso di applicazione dell'articolo Art.5 Adeguamento del premio della sezione Condizioni Generali di Assicurazione oppure nei casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo.

Con la risoluzione del rapporto assicurativo, a qualsiasi causa intervenuta senza che sia stata effettuata l'operazione di disinstallazione, l'impianto è reso inutilizzabile elettronicamente.

In ogni caso, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, l'Assicurato ha l'obbligo di recarsi presso un installatore convenzionato e far disinstallare l'impianto.

Le spese di disinstallazione sono convenute nella misura di Euro 38,40 IVA compresa.

Trascorso tale termine il Contraente sarà tenuto pagare all'Impresa, a titolo di risarcimento danni per la mancata riconsegna dell'impianto satellitare, le seguenti somme:

Entro il primo anno Euro 100

Entro il secondo anno Euro 90

Entro il terzo anno Euro 80

Entro il quarto anno Euro 60

Oltre il quarto anno Euro 40

Limitatamente al caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Impresa rinuncia alla richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente semprechè unitamente alla denuncia di furto del veicolo sia stata prodotta anche la denuncia di furto dell'Impianto satellitare di bordo che il Contraente aveva in comodato d'uso.

Le spese relative alla disinstallazione per sostituzione del veicolo e conseguente reinstallazione sul nuovo veicolo sono a carico del Contraente ed ammontano a Euro 164,70 (IVA compresa), da pagare direttamente all'Installatore.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

GARANZIE ASSISTENZA**A - ASSISTENZA SATELLITARE**

(ASSISTENZA E SERVIZI PRESTATI A MEZZO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE DI BORDO)

Le seguenti garanzie sono operanti solo per il veicolo indicato in polizza e non per gli eventuali rimorchi. Le garanzie sono prestate a condizione che l'impianto satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante secondo quanto previsto nella sezione Impianto satellitare di Bordo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del veicolo la possibilità di comunicare con la Centrale Operativa, attraverso l'impianto, per richiedere un intervento di assistenza.

La Centrale Operativa localizza la posizione geografica del veicolo tramite GPS e comunica con il veicolo attraverso un segnale telefonico GSM.

In caso di incidente stradale la richiesta di assistenza può essere attivata:

- automaticamente, qualora l'impianto satellitare di bordo misuri, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, un impatto superiore a 2,05 g;
- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

In caso di guasto del veicolo:

- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

L'operatore della Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza o il segnale di avvenuto incidente, provvede ad attivare, se necessari, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

La semplice attivazione dell'interfono di bordo, senza che l'operatore della Centrale Operativa riceva una conferma esplicita di assistenza da parte degli occupanti del veicolo oppure non riceva risposta ai numeri di telefono dichiarati dal Contraente, non dà luogo ad alcuno intervento ed è qualificata come falso allarme.

Limitatamente al caso di incidente stradale che abbia generato una richiesta automatica di assistenza, l'operatore della Centrale Operativa si attiva per l'invio in loco dei soccorsi utilizzando la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo, anche nel caso in cui non sia possibile contattare gli occupanti del veicolo tramite l'interfono di bordo e/o i numeri di telefono dichiarati dal Contraente.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile solo se chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare all'operatore della Centrale Operativa la propria posizione.

Localizzazione GPS vettura rubata

A seguito di furto o di tentato furto del veicolo indicato in polizza, l'impianto, trasmette un segnale di allarme alla Centrale Operativa.

L'attivazione del segnale di allarme avviene automaticamente nel caso di:

- disconnessione della batteria del veicolo;
- sollevamento o scuotimento, con spostamento del veicolo, senza che il quadro comandi sia attivato;
- attivazione di altro sistema di antifurto presente sul veicolo purché collegato all'impianto satellitare di bordo;
- accensione del quadro comandi in assenza di prossimità della chiave elettronica.

La segnalazione di un furto può essere comunicata anche con segnalazione diretta del Contraente alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, in caso di furto totale, assicura le seguenti prestazioni:

- la notifica all'Assicurato, tramite chiamata telefonica, di un possibile furto in atto;
- la localizzazione geografica del veicolo dopo l'accertamento del furto.

L'operatore della Centrale Operativa, in caso di attivazione del segnale, prima di attivare le procedure atte alla tracciatura del veicolo, verificherà tramite chiamata telefonica al Contraente, che non si tratti di un falso allarme.

I dati relativi alla geolocalizzazione del veicolo vengono forniti esclusivamente alle autorità competenti che ne facessero richiesta e solo dopo che sarà stata effettuata la denuncia di furto alle stesse autorità.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

B - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ**Soccorso stradale**

La seguente garanzia opera quando il veicolo indicato in polizza risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo indicato in polizza, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Mondial Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. **In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo indicato in polizza. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**

Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.**

Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo indicato in polizza. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio – spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo indicato in polizza.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto *"Auto sostitutiva per danni al veicolo"*, **per un periodo massimo di due giorni.**

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 giorni, con il limite massimo di € 80,00 al giorno per persona e per evento.**

Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.** Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso **che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.**

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- carta verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurto o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando **il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera**, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, **comunque non superiore a 2000 cc.** Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di sette giorni.** L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

Autonoleggio – sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

C - ASSISTENZA ALL'ESTERO**Invio di pezzi di ricambio**

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo indicato in polizza, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato **la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 500,00** per sinistro. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO**Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo**

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo indicato in polizza.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 cc**, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "*Assistenza alla mobilità*".

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi Mondial Assistance a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo indicato in polizza in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo**. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

E - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo indicato in polizza che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino a € 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute

Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati **a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo**.

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno**.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

ESCLUSIONI

Le seguenti disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa.

Art.1 Limitazioni e precisazioni relative a tutte le garanzie

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- disposizioni di legge o amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- dolo del Contraente;
- guerre, terremoti ed in genere per tutti gli eventi con caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo e rivoluzioni.

Art.2 Limitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni Assistenza

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia già in corso di validità analoghe garanzie assistenza, in altro contratto sottoscritto con l'Impresa, i massimali previsti dalla presente polizza si intendono raddoppiati.

Art.3 Limitazioni e precisazioni relative alle garanzie di Assistenza Satellitare

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- installazione, riparazione e/o ogni altro intervento effettuato sull'impianto satellitare di bordo, o su parte di esso, non eseguito da un installatore indicato dall'Impresa;
- qualsiasi intervento di riparazione effettuata sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento dell'Impianto Satellitare di Bordo;
- sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento dell'impianto Satellitare di Bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del Contraente, recapiti telefonici);
- mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato l'impianto satellitare di bordo;
- mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** **800 115 618**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 266 09 816**
- **Fax** **+39 02 70 630 091**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Mondial Assistance Italia S.p.A.
Via Ampère, 30
20131 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**